



Principali aggiornamenti al D. Lgs. 81/08.



Studio Tecnico Mannelli
OHS Professional

www.mannelli.info

DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76

ha così modificato il D.Lgs. n. 81/2008:

(...) 2. Il comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 è sostituito dal seguente:

Le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro sono rivalutate ogni cinque anni .

In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%.



**DECRETO DEL FARE-
LEGGE N. 98/2013**




Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013

- **Art. 3** sul campo di applicazione
- **Art. 6** sull'attività della Commissione consultiva permanente
- **Art. 26** sugli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione
- **Art. 27** sul sistema di qualificazione delle imprese
- **Art. 29** sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- **Art. 31** sul servizio di prevenzione e protezione
- **Art. 32** sulle capacità e requisiti professionali degli ASPP e RSPP
- **Art. 37** sulla formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e RLS
- **Art. 67** sulle notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio



Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013

- **Art. 71** sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
- **Art. 73** sulla formazione e addestramento nell'uso delle attrezzature di lavoro
- **Art. 88** sul campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008
- **Art. 104** sull'elaborazione del POS, del PSC e del fascicolo dell'opera
- **Art. 225** sull'elaborazione del POS, del PSC e del fascicolo dell'opera
- **Art. 240** sulla comunicazione per eventi che espongono ad agenti chimici
- **Art. 250** sulla notifica per lavori che espongono al rischio amianto
- **Art. 277** sulle misure nel caso di eventi che espongono ad agenti biologici



MODIFICHE SUL DUVRI (ART. 26)



Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

DUVRI

O

**limitatamente ai settori di attività a basso
rischio di infortuni e malattie professionali
UN INCARICATO**



“Incaricato a Sovrintendere la cooperazione e il coordinamento (ISCC, o Sovrintendente alla Cooperazione e Coordinamento - SCC)

“un incaricato del datore di lavoro committente, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta”.



Al momento, mancando il decreto applicativo, non è possibile ricorrere all'incaricato in sostituzione della elaborazione del DUVRI.

OMISSIONE DUVRI

Viene ampliato notevolmente la possibilità di omettere la redazione del DUVRI,

- ❑ servizi di natura intellettuale,
- ❑ mere forniture di materiali o attrezzature,
- ❑ lavori o servizi la cui durata non è superiore ai **cinque uomini-giorno**, sempre che essi non comportino rischi derivanti dall'allegato XI
"elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori"

DUVRI: uomini - giorno

Per uomini-giorno si intende

**SOMMA DELLE GIORNATE DI LAVORO NECESSARIE
ALL'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE
CONSIDERATA CON RIFERIMENTO ALL'ARCO TEMPORALE DI
UN ANNO DALL'INIZIO DEI LAVORI**

LAVORI DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA APPALTATI DALL'ENTE PROPRIETARIO

DIRIGENTE COMUNE
DIRIGENTE PROVINCIA

DUVRI

recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto

DUVRI

Integrato **PER RIFERIRLO** ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto

DIRIGENTE SCOLASTICO
(con RSPP)

DUVRI

sottoscritto
per accettazione

DUVRI

monitoraggio
con RSPP
tramite DUVRI

ESECUTORE

INIZIO LAVORI

IL DUVRI NEL CASO DI LAVORI DI EDILIZIA SPESSO È SOSTITUITO DAL PSC



40



COMUNE PROVINCIA - SCUOLA: coordinamento

verbale di coordinamento in fase di pianificazione dei lavori per definire tempi e modalità delle lavorazioni al fine di ridurre le interferenze (il CSP, il CSE, il dirigente)

Elementi da considerare:

- ❑ ACCESSI ALLA SCUOLA
- ❑ ORARIO SCOLASTICO
- ❑ PIANO DI EMERGENZA
- ❑ INTERCETTAZIONE RISCHI (RUMORE, POLVERE, SOSTANZE CHIMICHE, RISCHIO MECCANICO)



TRE MODALITÀ DI EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

D.Lgs. n. 81/2008 (Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi)



Primo metodo: DVR “classico”

Valutare tutti i rischi secondo criteri liberamente definiti dal datore di lavoro, redigendo un **documento** con criteri di **semplicità, brevità e comprensibilità**, in modo da garantirne la completezza e l' idoneità quale **strumento operativo** di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;



Secondo metodo: procedure standardizzate

Valutare tutti i rischi utilizzando le **procedure standardizzate** previste dai commi 5 e 6 dell'art. 29 D.Lgs. n. 81/2008 per attività che occupano fino a 50 lavoratori e dove non si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.



Terzo metodo

Valutare tutti i rischi utilizzando il modello ministeriale previsto dall'articolo 29 comma 6 ter del D.Lgs. n. 81/2008 per le attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, decreto che dovrà essere emanato in futuro

**RITORNA LA
AUTOCERTIFICAZIONE??????**



**MODIFICHE SULLA
ISTITUZIONE
DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE
E PROTEZIONE
(ART. 31)**

Modifica dell'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008

(Sull'istituzione del servizio di prevenzione e protezione)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34 (*possibilità di svolgimento diretto dei compiti del SPP*), il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione **prioritariamente** all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

Per la scuola art 32 D. Lgs 81/08 comma 8-9-10

○ il dirigente scolastico si autonoma RSPP

○ individua il RSPP tra (in ordine di preferenza):

- ❑ a) il personale **interno all'unità scolastica** in possesso dei requisiti **che si dichiarano a tal fine disponibile;**
- ❑ b) il personale **interno ad una unità scolastica** in possesso dei requisiti **che si dichiarano disponibile ad operare in una pluralità di istituti (compreso quindi il suo)**
- ❑ un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolasticio con **altro esperto esterno libero professionista**



In caso di nomina di esperto esterno

il dirigente scolastico che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

D.Lgs. n. 81/2008 articolo 32 - 37



FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Quesito

Un docente RSPP o ASPP deve seguire la formazione per lavoratori o preposti????

NUOVO COMMA 5-BIS ARTICOLO 32 - CAPACITÀ E REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ADDETTI E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INTERNI ED ESTERNI

“in tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati”;

NUOVO COMMA 14-BIS ART. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

“in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati”.

CHI DECIDE LA SOVRAPPOSIZIONE?

“Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6”.



COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI (ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008. N. 81) INTERPELLO N. 1812013

La formazione del docente che svolga le funzioni RSPP o di ASPP o, comunque, risulti essere ancora in possesso dei requisiti necessari per svolgere tali funzioni..... è valida, relativamente a quella prevista per i lavoratori e per i preposti, ma dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.

CONCLUSIONE????

Un docente RSPP o ASPP che chieda l'esonero dalla formazione in generale mostra di avere bisogno di formazione perché verosimilmente non ha compreso l'importanza della formazione anche se ripetitiva per l'acquisizione della consapevolezza del rischio.

Il Dirigente Scolastico si assume una personale responsabilità se accoglie questa richiesta e deve, in caso di infortunio che avvenga per scarsa formazione, dare conto di questa scelta.



PROVVEDIMENTI 2012-2013

- Formazione lavoratori
- Formazione preposti
- Formazione dirigenti
- Formazione formatori
- Formazione datori di lavoro RSPP

TITOLO CORSO	RIFERIMENTO LEGISLATIVO	DURATA MINIMA	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTI
Formazione lavoratori dipendenti ed equiparati(soci lavoratori di cooperative o società,anche di fatto,collaboratori a progetto,apprendisti,stagisti...) Modulo formazione generale (4ore)+ Modulo formazione specifica(4or erischio basso, 8 ore rischio medioo 12 orer ischio alto)	D.Lgs.81/08 art.37	8 ore (rischio basso)	6 ore quinquennale+ integrazioni per modifica mansioni, introduzione modifiche al ciclo produttivo
		12 ore (rischio medio)	
		16 ore (rischio alto)) cantieri	
Corso R.S.P.P. (datori di lavoro)	D.Lgs.81/08 art.34	16 ore (rischio basso)	6 ore ogni 5 anni
		32 ore (rischio medio)	10 ogni 5 anni
		48ore(rischio alto) cantieri	14 ogni 5 anni
Corso R.L.S.	D.Lgs.81/08 art.37	32 ore	4 ore/anno (imprese sup.a15 dip.e inf.a50 dip.)
			8ore/anno (impresesup.a50 dip.)
Addetti prevenzione incendi	D.Lgs.81/08 art.46	4 ore (basso rischio incendio) cantieri	attualmente non previsti (ma consigliabili)
		8 ore (medio rischio incendio) cantieri	
		16 ore (alto rischio incendio) cantieri	
Addetti primo soccorso	D.Lgs.81/08 art.45	12 ore (aziende tipo B-C)	triennale
		16 ore (aziende tipo A) cantieri	
Corso Formazione Preposti	D.Lgs.81/08 art.37	la formazione prevista per tutti i dipendenti+8ore specificheperilpreposto	6 ore quinquennale
Corso Formazione Dirigenti	D.Lgs.81/08 art.37	corso specifico di 16 ore che sostituisce la formazione dipendenti	6 ore quinquennale 31

La formazione dei lavoratori della scuola

Quadro normativo

L'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011, rep. atti n. 221, specifica la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento dei lavoratori

In ambito scolastico le figure da formare sono:

- collaboratori scolastici
- personale amministrativo
- docenti
- assistenti tecnici di laboratorio
- allievi equiparati ai lavoratori



18-3-2013 GURI - n. 65 DM 6 marzo 2013 FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- **Area normativa/giuridica/organizzativa**
- **Area rischi tecnici** (Titoli II,III,IV,V,VII, e XI del D. Lgs. n.81/2008)
- **Area rischi igienico-sanitari** (Titoli VI,VIII,IX e X del D. Lgs. n.81/2008)
- **Area relazioni/comunicazione**

Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.

Requisiti del Formatore nell'ambito della Sicurezza e Salute sul Lavoro

Prerequisito: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

I criteri che “qualificano” il formatore sono 6 e tutti identificano la presenza di tre elementi minimi fondamentali:

CONOSCENZA - ESPERIENZA - CAPACITÀ DIDATTICA

I sei criteri, richiamano l’istruzione e la formazione del formatore, e pregresse esperienze nell’attività formativa alla sicurezza sul lavoro in **tre aree tematiche**:

AREA NORMATIVA/GIURIDICA/ORGANIZZATIVA - AREA RISCHI TECNICI/IGIENICO-SANITARI - AREA RELAZIONI/COMUNICAZIONE

I criterio	II criterio	III criterio	IV criterio	V criterio	VI criterio
<p>Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza</p>	<p>Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca perfezionamento, master, specializzazione ...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, <u>unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • percorso formativo in didattica con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; in alternativa: • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in alternativa: • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; in alternativa: • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia. 	<p>Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro <u>unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).</u></p> <p>a) Almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o prof.le coerente con l’area tematica oggetto della docenza;</p> <p>b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;</p> in alternativa: • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in alternativa: • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; in alternativa: • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.	<p>Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, <u>unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).</u></p> <p>a) Almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o prof.le coerente con l’area tematica oggetto della docenza;</p> <p>b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Univ. od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; in alternativa: • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in alternativa: • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza; in alternativa: • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. </p>	<p>Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, <u>unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; in alternativa: • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in alternativa: • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza; in alternativa: • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. 	<p>Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP, <u>unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa: • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in alternativa: • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza; in alternativa: • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni”.



Studio Tecnico Mannelli
OHS Professional